



PROVVEDIMENTO DEL SOVRINTENDENTE

Provvedimento n. 344 del 23 AGO, 2026

Oggetto: aspettativa non retribuita per motivi di studio ex art. 25 CCNL Fondazioni Lirico-Sinfoniche – Dipendente a tempo indeterminato Vincenzo Rendo (Artista del Coro) – Periodo dal 31/08/2026, al 28/02/2027.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bilancio 20 Competenze

Cap. Spese per

Somma € { |
stanzziata

Impegni € { |
assunti

Fondo € { |
disponibile

Visto ed iscritto a N.

de Cap.

nel partitario uscita di competenza l'impegno di

€ PRESO NOTA IN

CONFORMITA' AL DISPOSITIVO

addi 20/10 20 26

IL CAPO SERVIZIO

IL CAPO SETTORE

SETTORE

Prot. n. del

Il Compilatore

Visto:

Il Responsabile Settore Personale e Direttore Amministrativo
Dot. Gasualdo Schillaci F. F. Schillaci

SEGRETARIA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

Inviata alla Regione Siciliana il

Visto:

L'anno 2026 23 del mese di agosto

Il giorno 23 del mese di agosto

Il Sovrintendente, nominato giusto Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 27/Serv. 1°/S.G. del 12 febbraio 2024, ha adottato il seguente provvedimento.



Oggetto: aspettativa non retribuita per motivi di studio ex art. 25 CCNL Fondazioni Lirico-Sinfoniche – Dipendente a tempo indeterminato Vincenzo Rendo (Artista del Coro) – Periodo dal 31/08/2026 al 28/02/2027.

IL SOVRINTENDENTE

Premesso che:

- Con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 2965 dell'08/06/2026, il Sig. Vincenzo Rendo, nato a Modica il 03/01/1970, dipendente a tempo pieno e indeterminato con la qualifica di Artista del Coro, ha formulato istanza per la concessione di un periodo di 6 (sei) mesi di aspettativa non retribuita per motivi di studio e formazione, con decorrenza indicativa dal 25/06/2026, rappresentando la necessità di svolgere e completare il Tirocinio Pratico-Valutativo (TPV) obbligatorio per l'ottenimento dell'abilitazione professionale associata alla laurea magistrale in Psicologia (Classe LM-51), ai sensi del D.I. n. 567/2022, da espletarsi presso la struttura "ANFFAS" di Ragusa;
- Con successiva nota integrativa registrata al protocollo generale al n. 3914/2026 dell'11/08/2026, il medesimo dipendente ha precisato e rideterminato la decorrenza temporale dell'aspettativa richiesta dal 31/08/2026 al 28/02/2027, con ripresa del servizio programmata per il giorno 01/03/2027.

Preso atto della relazione del Capo del Personale del 12/08/2026 che si riporta integralmente:

“Con la presente Le trasmetto l'istanza presentata dal dipendente Sig. Vincenzo Rendo, assunto presso questo Ente con contratto di lavoro a tempo indeterminato con la qualifica di artista del coro, il quale, con le note registrate al protocollo generale ai numeri 2965/2026 e 3914/2026, ha richiesto la concessione di un periodo di aspettativa dal lavoro per motivi di studio e formazione con decorrenza dal 31 agosto 2026 al 28 febbraio 2027.

A supporto della propria domanda, il dipendente ha regolarmente allegato tutta la documentazione idonea ad attestare l'effettivo percorso formativo intrapreso.

In merito a tale richiesta, evidenzio che l'articolo 25 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche stabilisce espressamente che *al lavoratore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere concesso, per motivate e documentate esigenze di studio, aggiornamento e riqualificazione professionale, un periodo di aspettativa nella misura massima di sei mesi.*

Tenuto conto che il dipendente risulta regolarmente inquadrato a tempo indeterminato, che la documentazione allegata giustifica pienamente le finalità di studio e che la durata del periodo richiesto rispetta il limite massimo fissato dalla disciplina contrattuale, si ritiene sussistano tutti i presupposti per poter concedere l'aspettativa non retribuita per l'arco temporale individuato.

Si precisa che, per l'intero periodo di sospensione, il lavoratore non percepirà alcuna retribuzione. Qualora durante la fruizione dell'aspettativa dovessero venire meno i presupposti che ne hanno giustificato la concessione, il dipendente sarà tenuto a darne tempestiva comunicazione e a riprendere immediatamente il servizio. Eventuali utilizzi dell'aspettativa difformi da quanto dichiarato per l'ottenimento della stessa integreranno gli estremi per la risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa. Il periodo di aspettativa non sarà computato ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e previdenza, interromperà la maturazione dell'anzianità di servizio e non sarà utile ai fini del computo delle ferie, della tredicesima e della quattordicesima mensilità. Si evidenzia altresì che l'eventuale insorgenza di uno stato di malattia durante il periodo di aspettativa non ne interromperà il decorso e che per tutta la durata dello stesso continuerà a trovare applicazione la vigente disciplina in materia di incompatibilità e divieto di cumulo di impieghi di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

La presente nota viene contestualmente trasmessa per il dovuto visto al Direttore Artistico, settore al quale il dipendente risulta attualmente assegnato, per le valutazioni di competenza in ordine all'organizzazione e al servizio.

Sottopongo pertanto la presente proposta alla Sua formale approvazione per l'adozione del relativo provvedimento e resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento.”;

Tenuto conto che l'art. 25 del CCNL Enti Lirici e Sinfoniche dispone come segue: "...al lavoratore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere concesso, per motivate e documentate esigenze di studio e/o di aggiornamento e riqualificazione professionale, un periodo di aspettativa nella misura massima di 6 mesi. Tale aspettativa non comporta alcuna retribuzione né maturazione di alcun effetto contrattuale. Qualora il lavoratore usi dell'aspettativa concessa in modo diverso da quello dichiarato per ottenerla il rapporto di lavoro potrà essere risolto per giusta causa";

Atteso che con Decreto Dirigenziale Generale (D.D.G.) n. 1911/S8 del 23/06/2026, emanato dalla Regione Siciliana – Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Servizio 8 "Spettacolo, Attività musicali e teatrali", è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026/2028, adottati da questo Ente con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 12/06/2026;

Ritenuto pertanto di poter procedere alla concessione dell'aspettativa dal lavoro ex art. 25 CCNL Fondazioni Lirico Sinfoniche al dipendente Rendo Vincenzo a partire dal 31/08/2026, fino al 28/02/2027 (ripresa in servizio il 01/03/2027);

Considerato che il provvedimento non ha alcun riflesso economico diretto per l'Ente;

Visti:

- la Legge regionale 16 aprile 1986 n. 19 e successiva legge regionale 19 aprile 2007 n. 8, istitutiva dell'Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo V. Bellini di Catania;
 - lo Statuto e il Regolamento Organico dell'Ente;
 - la legge regionale 13 gennaio 2015 n. 2 avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di personale. Ticket ingresso Ecomusei.", in particolare l'art. 6 della legge regionale n. 2/2015, intitolato "Disposizioni in materia di personale degli enti regionali lirico – sinfonici e dello spettacolo";
 - il D. Lgs. 368/01, come richiamato dall'art. 36, d. lgs. 165/01, e dell'art. 29, del d. lgs. n° 81/2015, come modificato dall'art. 1, comma 1, del d.l. 28 giugno 2019 n. 59, convertito in legge 08 agosto 2019 n° 81, e s.m.i.;
 - lo Statuto dell'Ente approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 976 del 04/11/1991 e successive modifiche ed integrazioni ed il Regolamento Organico;
 - il Piano Integrato di Attività e Organizzazione triennio 2025/2027 anno 2025;
- La parte narrativa, con gli allegati citati, fa parte integrante e sostanziale del predetto provvedimento per cui nello stesso si intende richiamata e trascritta.

DISPONE

Di concedere l'aspettativa non retribuita ex art. 25 del CCNL Enti Lirico Sinfoniche al dipendente Rendo Vincenzo dal 31/08/2026 per sei mesi fino al 28/02/2027;

Di dare atto che:

- durante il periodo di aspettativa non spetta alcuna retribuzione;
- qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, il dipendente è tenuto a comunicarlo con tempestività e deve riprendere il servizio;
- qualora il lavoratore usi dell'aspettativa concessa in modo diverso da quello dichiarato per ottenerla il rapporto di lavoro potrà essere risolto per giusta causa;
- il periodo di aspettativa non è computato ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e previdenza interrompe l'anzianità di servizio e non è utile ai fini di maturazione delle ferie e della tredicesima e quattordicesima mensilità;

- la malattia insorta durante il periodo di aspettativa per motivi personali non interrompe l'aspettativa medesima (anche se dia luogo a ricovero giornaliero);
- durante il periodo di aspettativa trova applicazione la vigente normativa in materia di incompatibilità e divieto di cumulo di impieghi (art. 53, D.Lgs.n. 165/2001 e ss.mm.ii.);

Che la segreteria amministrativa provveda a trasmettere copia del presente atto al dipendente interessato, al Direttore di appartenenza del dipendente nonché all'Ufficio del trattamento economico per gli adempimenti di competenza.

Di Precisare che tale aspettativa non comporta alcuna retribuzione né maturazione di alcun effetto contrattuale e che qualora il lavoratore usi dell'aspettativa concessa in modo diverso da quello dichiarato per ottenerla il rapporto di lavoro potrà essere risolto per giusta causa.

Nel rispetto della normativa riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n.33/2013), di dare mandato alla segreteria amministrativa di pubblicare il presente provvedimento sulla sezione "Amministrazione trasparente", collocata nella home page del sito istituzionale.

Il Sovrintendente
Dott. Giovanni Sebastiano Maria Cultrera

